



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Raffaele DEL PORTO	Presidente
Dott. Stefano ROSA	Giudice
Dott. Lorenzo LENTINI	Giudice relatore

decidendo sui procedimenti riuniti di reclamo avverso l'ordinanza (r.g. 6099-01/2017) emessa il 7 maggio 2017 da questo Tribunale (di seguito "l'Ordinanza"), instaurati il 21 maggio 2018 da:

Antonio Giovanni MARRONE e Ismaele Savino MARRONE, con l'Avv. Luigi Levori, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Brescia, C.so Magenta n. 43/d;

RECLAMANTI R.G. 7699/2018

E

Michele MARRONE, con l'Avv. Paolo Broggi, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Orzinuovi (Bs) in via A. Spinelli nr.13/A,

RECLAMANTE R.G. 7700/2018

CONTRO

FALLIMENTO SUPER EMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con l'avv. Aldo Algani, domiciliato a Brescia presso lo studio dell'avv. Giovanni Carzeri

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale tenuta il 13 luglio 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1 A seguito di ricorso proposto in corso di causa da FALLIMENTO SUPER EMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (di seguito il "Fallimento"), il Tribunale autorizzava il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti di titolarità di Michele MARRONE, Antonio Giovanni MARRONE e Ismaele



Savino MARRONE (quali asseriti amministratori di fatto), sino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.150.000,00.

Il provvedimento veniva concesso nell'ambito di un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. avviata dal Fallimento nei confronti dei suindicati soggetti e, in particolare di Michele MARRONE, quale amministratore unico della società fallita sino al 5 maggio 2016, nonché dei fratelli Antonio Giovanni e Ismaele Savino MARRONE, quali asseriti amministratori di fatto (a partire dall'anno 2012).

1.2 Con reclamo promosso il 21 maggio 2018 Michele MARRONE, richiamandosi al contenuto delle difese svolte nel procedimento di primo grado e nel giudizio di merito, contestava la sussistenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, concludendo per la revoca del provvedimento di sequestro.

Sotto il primo profilo, lamentava la genericità delle condotte ascrittegli, contestava la pretesa assenza di scritture contabili, sottolineava l'impossibilità di individuare una fattispecie di danno causalmente riconducibile alla condotta dell'amministratore, tenuto conto anche del fatto che "*la gestione e conduzione della Società in bonis era in capo ai fratelli, sig.ri Ismaele e Giovanni Marrone*".

In ogni caso contestava la quantificazione del danno, evidenziando innanzitutto come l'importo autorizzato di euro 1.150.000,00 comprendesse anche una quota di interessi e spese, precisamente per euro 80.130,00, in assenza di qualsiasi supporto documentale.

Rilevava inoltre che il Fallimento in sede di citazione aveva formulato, in via subordinata, una domanda di risarcimento per il minor importo di €693.749,16, richiamata anche nel ricorso, che tuttavia non era stata presa in considerazione nell'Ordinanza.

Infine contestava il criterio di quantificazione dei danni adottato dal Fallimento, consistente nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare, sottolineando che nei casi di mancato rinvenimento della contabilità, come sarebbe quello di specie secondo la tesi attorea, tale criterio differenziale può essere utilizzato soltanto in funzione equitativa, senza automatismi e a condizione "*comunque, che l'attore abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore*".

In tema di *periculum* Michele rilevava l'insussistenza di comportamenti negoziali e processuali dai quali potesse dedursi un accresciuto rischio di condotte distrattive nelle more del giudizio di merito, sottolineando al riguardo l'intervallo di tempo trascorso tra la proposizione dell'azione di responsabilità e il deposito del ricorso per sequestro conservativo.



1.3 Con separato atto di reclamo Antonio Giovanni e Ismaele Savino MARRONE chiedevano la revoca dell'Ordinanza ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto di sequestro al minore somma di Euro 393.627,21, pari all'ammontare dei crediti insinuati e ammessi al passivo (secondo la prospettazione del Fallimento al momento del deposito del ricorso per sequestro). I motivi di reclamo attengono sia al *fumus* sia al *periculum*.

Sotto il primo profilo i reclamanti contestavano gli addebiti mossi nei propri confronti e si opponevano al criterio di quantificazione del danno utilizzato nell'Ordinanza, coincidente con il passivo fallimentare (non emergendo attivi liquidabili) e giustificato dall'assenza di scritture contabile.

In tema di imputazione causale del danno i reclamanti evidenziavano il proprio contributo reso negli anni alla riduzione dell'esposizione passiva, mediante pagamenti a favore dei creditori privilegiati, contributo peraltro riconosciuto da parte avversa ma non riflesso nel dispositivo dell'Ordinanza.

A livello di *periculum* ne sottolineavano l'insussistenza, richiamando, sotto il profilo oggettivo, il proprio "*consistente patrimonio immobiliare, attualmente indiviso e non oggetto di divisione giudiziale o bonaria*" e, sotto quello soggettivo, l'assenza di situazioni idonee a evidenziare il rischio di verifica di condotte volte al depauperamento patrimoniale.

1.4 Il Fallimento si costituiva con memoria nel termine fissato con decreto presidenziale, concludendo per il rigetto dei reclami sulla base delle deduzioni svolte nel ricorso e nel pendente giudizio di merito.

1.5 Disposta la riunione dei due procedimenti, promossi avverso la medesima Ordinanza, il Tribunale, esaurita la discussione all'udienza del 13 luglio 2018, si riservava.

2. I reclami sono parzialmente fondati, limitatamente alle censure in punto di perimetrazione del *quantum* del sequestro conservativo.



2.1 Con riguardo al *fumus boni iuris*, il Fallimento agisce a tutela del diritto al risarcimento dei danni scaturenti dalla pretesa responsabilità dei reclamanti, in qualità di amministratore unico e asseriti amministratori di fatto della fallita.

In particolare, l'addebito mosso a Michele MARRONE consiste nel mancato tempestivo accertamento dell'avvenuta verifica della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4 c.c., con conseguente insorgenza della fattispecie di responsabilità prevista dall'art.2485, comma primo, c.c.

Detto addebito viene esteso dal Fallimento ai due ulteriori reclamanti, fratelli di Michele, nella loro veste, sostenuta da parte attrice, di amministratori di fatto della fallita.

Premesso quanto sopra, anche alla luce dell'esame delle difese svolte e dei documenti prodotti nel corso del pendente giudizio di merito, il Collegio ritiene che allo stato degli atti le censure mosse dal Fallimento risultino chiaramente individuabili e supportate da *fumus* sufficiente alla concessione del provvedimento cautelare.

Infatti, le analisi contenute nella relazione ex art. 33 L.F. (doc. 3 att.) evidenziano che sulla base dei bilanci di esercizio regolarmente depositati dalla fallita sino all'anno 2014, l'integrale erosione del capitale sociale si è verificata nell'esercizio 2012, allorquando emergeva un patrimonio netto negativo per euro 142.668,00. Tale circostanza risulta documentalmente e non è oggetto di specifica contestazione da parte dei reclamanti in questa sede.

Alla luce di quanto sopra l'obbligo per l'amministratore in carica di accertare la causa di scioglimento e assumere i provvedimenti di cui all'art. 2484 c.c. può ritenersi, nei limiti cognitivi propri della presente fase, sorto già sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2012: da quel momento in avanti, l'omissione da parte dell'amministratore degli atti dovuti *ex lege* ha determinato, come la suddetta relazione evidenzia, un progressivo deterioramento del patrimonio netto, sino all'importo negativo di euro 741.194,00, accertato alla fine dell'esercizio 2014, non risultando disponibili bilanci e scritture contabili riferite agli esercizi successivi.

Quanto alla posizione degli asseriti amministratori di fatto, i reclamanti non hanno specificamente contestato tale qualifica in questa sede.

In ogni caso si osserva che, allo stato degli atti e nei menzionati limiti di cui alla presente fase, le dichiarazioni dell'amministratore unico rese al curatore del Fallimento e confermate anche in sede di reclamo ("*la gestione e conduzione della Società in bonis era in capo ai fratelli, sig.ri Ismaele e Giovanni Marrone*"), valutate alla luce del complesso di circostanze disponibili, del rapporto di parentela e del carattere familiare dell'attività condotta dalla società fallita, costituiscono elementi sufficienti a fondare l'estensione del provvedimento cautelare nei confronti di Ismaele e Giovanni.



Il concorso degli amministratori di fatto nell'asserito illecito comporta la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2055 c.c..

2.2 Non sono condivisibili neppure le censure mosse sotto il profilo del *periculum in mora*.

A tale riguardo va premesso che il requisito del *periculum* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

Nel caso di specie è ravvisabile in primo luogo una ipotesi di *periculum* soggettivo, già rilevata dal giudice di prime cure: in particolare, la mancata tenuta delle scritture contabili a partire dalla fine dell'esercizio sociale 2014 costituisce una circostanza sintomatica di un atteggiamento di trascuratezza e disinteresse verso le sorti della società, dalla quale non è ragionevole desumere, allo stato, alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori" (cfr. Trib. Milano, SSIB, 28 maggio 2017).

In sede di reclamo sono inoltre emersi elementi sintomatici di una situazione di *periculum* a livello oggettivo, posto che con la propria memoria di costituzione nel presente procedimento il Fallimento ha richiamato l'esistenza di controversie in materia successoria asseritamente idonee a compromettere l'integrità del patrimonio delle controparti: a fronte di tali allegazioni, i reclamanti non hanno formulato specifiche contestazioni sul punto in udienza.

Alla luce del complesso di circostanze sopra evidenziate il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi sussistente.

2.3 I reclami sono invece fondati nella parte relativa alla quantificazione del potenziale danno lamentato dal Fallimento.

Al riguardo, ad avviso del Collegio il criterio di quantificazione dei danni più adeguato alla fattispecie appare quello dei c.d. "netti patrimoniali", che consente di apprezzare l'effettivo contributo del soggetto, anche sul piano causale, alla verifica del pregiudizio concretamente ascrivibile alla condotta lamentata, che nel caso di specie è rappresentata dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale.

Premesso quanto sopra, come già detto, le analisi contenute nella relazione ex art. 33 L.F. (doc. 3 att.) evidenziano il progressivo deterioramento del patrimonio netto da negativi euro 142.668,00 (fine esercizio 2012) a negativi euro 741.194,00 (fine euro 2014).



Detto incremento del deficit può essere, allo stato, causalmente ricondotto alla condotta omissiva degli odierni reclamanti, ai quali va provvisoriamente imputata, in attesa degli accertamenti di merito, la differenza tra i predetti importi, pari euro 598.526,00.

Per quanto riguarda gli eventuali ulteriori danni registratisi tra la data dell'ultimo bilancio approvato e quella della messa in liquidazione/dichiarazione del fallimento, l'indisponibilità di scritture contabili rende ineludibile l'adozione di un criterio equitativo di liquidazione, da fondare comunque su concreti accertamenti in fatto che questo Collegio ritiene necessario rinviare al pendente giudizio di merito.

3. In ordine alla liquidazione delle spese del procedimento di sequestro e del presente reclamo si provvederà in sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 671 e 669 terdecies c.p.c., il Tribunale decidendo in via cautelare e in camera di consiglio:

- I) in parziale accoglimento del reclamo, MODIFICA l'ordinanza del 7 maggio 2018 (r.g. 6099-01/2017) limitatamente all'importo oggetto di sequestro conservativo, ridotto a euro 598.526,00 per tutti i reclamanti.
- II) Conferma, per il resto, l'ordinanza reclamata.
- III) Spese al merito.

Brescia, 13 luglio 2018

Il giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

